

Luglio 2021

**Ammortamento alla francese e «anatocismo secondario»**

*Antonio Didone, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione*

1- Con ordinanza del 24 maggio 2021 n. 14166, la Prima Sezione civile ha rimesso alla pubblica udienza la questione relativa all'interpretazione dell'art. 2855 c.c. rispetto ad un mutuo con ammortamento c.d. «alla francese». In particolare, l'ordinanza si sofferma sull'interpretazione da assegnare all'espressione «interessi dovuti» contenuta nel secondo comma, chiedendosi se tale formula rinvii agli interessi divenuti esigibili (ovvero scaduti), stando a quanto stabilito dal piano di ammortamento pattuito, nelle due annate anteriori, o se, invece, rinvii agli interessi che siano anche (e anzi, a ben vedere, prima di tutto) maturati nel corso di tale periodo di tempo.

2- Nel leggere l'ordinanza, Roberto Marcelli<sup>1</sup> ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 2855, 2 comma c.c. richiederebbe propedeuticamente la ricostruzione del piano nel rispetto degli artt. 1284 e 1194 c.c., per l'individuazione degli interessi maturati sino all'ultimo biennio, che non risultino già corrisposti anticipatamente negli anni precedenti. In particolare, si è affermato che «negli ammortamenti praticati dagli intermediari, la rata è determinata nel valore risultante dall'impiego del regime composto. Inoltre, nei pagamenti alle distinte scadenze, ricomprende tutti gli interessi maturati sul debito residuo. Se, tuttavia, non è espressamente raccolto l'assenso della parte sul criterio di imputazione degli interessi, l'art. 1194 prevede il pagamento degli interessi maturati per la sola quota divenuta liquida ed esigibile, corrispondente alla quota capitale in scadenza con la rata. Nella corretta applicazione dell'art. 1194 c.c. rimarrebbero interessi maturati ma non ancora scaduti, al momento del fallimento andrebbero ricompresi nel biennio precedente».

3- A proposito della detta ordinanza, mi pare peraltro opportuno svolgere subito un'osservazione in ordine all'eventuale inclusione degli interessi moratori nel perimetro applicativo dell'art. 2855 c.c. (interrogativo, questo, che tuttavia non attiene direttamente alla tematica oggetto della pronuncia).

In effetti, la ridetta ordinanza, nel proprio impianto motivazionale, riprende e ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «in caso di iscrizione di ipoteca per un

---

<sup>1</sup> Cfr. *Ammissione al passivo fallimentare degli interessi relativi a mutuo con piano di ammortamento a rata costante (alla francese)*. L'art. 2855 c.c., in *Il Caso*, 10 giugno 2021

capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, commi secondo e terzo, cod. civ., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore»<sup>2</sup>.

Senonché, tale orientamento viene a contrapporsi ad un altro per il quale «nei crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l'ambito operativo dei commi 2 e 3 dell'art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi corrispettivi", individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli "interessi moratori" (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all'anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell'estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta "ex lege" al tasso legale. Il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all'atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento)»<sup>3</sup>.

Come si vede, il primo orientamento – pur confermato in un altro importante arresto: il riferimento corre alla motivazione di Cass., Sez. 1, 22 maggio 2014 n. 11400, ove si afferma che «secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 775/013) in tema di mutuo ipotecario, gli interessi moratori sulle rate scadute (ivi compresi, quindi, gli eventuali interessi anatocistici) trovano collocazione chirografaria, ai sensi dell'art. 2855 II comma c.c.» – risulta meno stabile di quanto potrebbe apparire.

4- Tanto rilevato, ancora a proposito dell'art. 2855 c.c., conviene soffermarsi adesso sul tema degli interessi compensativi.

A questo proposito, in particolare, non è inopportuno rilevare come di recente la S.C. (Cass., Sez. 2, 25 giugno 2021 n. 18275 ) abbia richiamato un importante arresto secondo

<sup>2</sup> Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 775 del 15/01/2013, in *Giur. It.*, 2013, 1527, con nota di P. RESCIGNO; conforme a Sez. 3, Sentenza n. 21998 del 24/10/2011.

<sup>3</sup> In questo senso Sez. 3 -, Sentenza n. 4927 del 02/03/2018; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8696 del 29/04/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 17044 del 28/07/

cui «con l'entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cosiddetto t.u.b.), secondo il quale qualsiasi ente bancario può esercitare operazioni di credito fondiario la cui provvista non è più fornita attraverso il sistema delle cartelle fondiarie, la struttura di tale forma di finanziamento ha perso quelle peculiarità nelle quali risiedevano le ragioni della sottrazione al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., rinvenibili nel carattere pubblicistico dell'attività svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e nella stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista, atteso che gli interessi corrisposti dai terzi mutuatari non costituivano il godimento di un capitale fornito dalla banca, ma il mezzo per consentire alla stessa di far fronte all'eguale importo di interessi passivi dovuto ai portatori delle cartelle fondiarie (i quali, acquistandole, andavano a costituire la provvista per l'erogazione dei mutui).

Ne consegue che l'avvenuta trasformazione del credito fondiario in un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili, comporta l'applicazione delle limitazioni di cui al citato art. 1283 cod. civ. e che il mancato pagamento di una rata di mutuo non determina più l'obbligo (prima normativamente previsto) di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte rappresentata dagli interessi corrispettivi, dovendosi altresì escludere la vigenza di un uso normativo contrario» (Cass., Sez. 1, 22 maggio 2014 n. 11400).

5- In realtà, a ben vedere, Cass., Sez. 2, 25 giugno 2021 n. 18275 si è limitata a ritenere non censurabile la motivazione della Corte di merito secondo la quale «correttamente nel calcolo delle somme dovute dalla appellante sono state escluse anche quelle a titolo di *anatocismo secondario*, e ciò in applicazione del principio (enunciato da Cass., Sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400) secondo cui nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia; in forza delle limitazioni previste dall'art. 1283 cod. civ. la banca non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi».

È da notare, peraltro, che – a quanto mi consta – è la prima volta che in una pronuncia della Corte di Cassazione compare il sintagma «*anatocismo secondario*», mentre lo stesso era già stato utilizzato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Ancona, Sez. II, 16/03/2021 e Trib. Ancona Sez. II, 3/05/2019). In particolare, a proposito dell'*anatocismo secondario*, un giudice di merito ha affermato che «in caso di inadempimento ai pagamenti rateali, è assolutamente legittimo il computo degli interessi di mora sull'intero importo (anche sulla quota interessi) delle rate impagate» (Trib. Ancona Sez. II, 3/05/2019).

6- Dunque, non è da escludere l'eventualità che la Prima Sezione, in sede di decisione del ricorso in pubblica udienza, opti per la rimessione delle questioni innanzi sintetizzate al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni unite, considerati i contrasti già manifestatisi tra la Prima e la Terza Sezione.